

## ■ SPIAGGE E DIRITTI

# NESSUNO PUÒ VIETARE DI SDRAIARSI SULLA BATTIGIA

LORENZO CUOCOLO >>> 9

## ■ IL CASO DEI BAGNANTI E IL BISTICCIO TRA LEGGI E REGOLAMENTI

# NESSUNO PUÒ VIETARE DI SDRAIARSI SULLA BATTIGIA

LORENZO CUOCOLO

### IL CHIARIMENTO

**Solo alle spalle di questa zona i Comuni possono scegliere un utilizzo con norme diverse**

ALTRO CHE ANDARE in spiaggia per rilassarsi, dedicarsi ai bagni o alla tintarella! La riva del mare è un insospettabile ginepraio di norme diverse. E posizionare un asciugamano o un lettino pochi centimetri più in qua o più in là, può essere fonte di brutte sorprese: addirittura di sanzioni penali!

La situazione, a prima vista surreale, si spiega pensando all'importanza strategica del bagnasciuga e della riva del mare. Non a caso, l'art. 822 del codice civile include le spiagge fra i beni del demanio marittimo. Sono, cioè, di proprietà dello Stato e non sono alienabili per nessun motivo. La delicatezza delle coste giustifica una normativa rigorosa, con limiti all'edificazione, alle attività commerciali ed altro ancora. Certo, non tutto è proibito sulle spiagge. Anzi, la grande attrattiva dei litorali porta i Comuni (per conto dello Stato) ad affidare porzioni di costa ad imprenditori balneari. Si tratta di rapporti concessori: ciò significa che gli stabilimenti devono pagare un canone e rispettare rigorosamente le regole imposte dal Comune, pena la revoca della concessione.

In Liguria la legge regionale prevede che non tutta la costa possa essere affidata ai privati: almeno il 40% del litorale dovrebbe essere adibito a spiaggia libera attrezzata. Chiunque sia stato al mare almeno una volta sa benissimo che la previsione legislativa è pura teoria, poiché le spiagge libere attrezzate neppure si avvicinano alla percentuale prevista.

Se, dunque, le spiagge sono beni pubblici, e se non sono ci sono spiagge libere sufficienti, chi desidera fare un bagno e prendere un po' di sole è costretto ad entrare in uno stabilimento privato, pagando l'ingresso e, magari, anche lettino

e ombrellone?

Certamente no. Ma, va detto subito, il cittadino non può neppure pretendere di fruire dei servizi erogati dallo stabilimento privato o, comunque, occupare zone o risorse che sono state affidate in concessione ai privati.

La libertà di accesso al mare è garantita. Varie leggi statali (l'art. 3 del decreto-legge n. 70 del 2011, poi modificato in sede di conversione, l'art. 1 della legge Finanziaria per il 2007, l'art. 11 della legge Comunitaria per il 2011) impongono ai titolari degli stabilimenti balneari l'obbligo di consentire l'accesso e il transito, libero e gratuito, per il raggiungimento della battigia, anche al fine di balneazione.

Qualsiasi riva, dunque, deve essere accessibile a tutti e, certamente, non sono ammissibili, da parte degli stabilimenti balneari, steccati, cancelli o altre barriere che impediscano, nei fatti, di raggiungere la riva del mare. Un punto poco chiaro, ripetuto nelle tre leggi citate, è cosa significhi "anche al fine di balneazione". È ammesso raggiungere la battigia per fare un bagno, anche per fare un bagno. E per cos'altro, allora? È ammissibile, ad esempio, sistemare ombrelloni e lettini? E un semplice telo da spiaggia? La legge non dà risposta. Sul punto sono intervenute anche norme regionali, ma - recentemente - la Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2011) ha chiarito che solo lo Stato può fare leggi sulla disciplina di accesso alla battigia, trattandosi di demanio marittimo. La "battigia", in senso proprio, è il cosiddetto bagnasciuga, cioè la parte di spiaggia sulla quale si infrangono le onde. Si tratta, cioè, di una porzione di confine, che per sua stessa natura può essere bagnata o meno dalle onde. Con ogni evidenza, dunque, è piuttosto disagiata, per un bagnante, pensare di installare lettini, asciugamani o altro: con ogni probabilità essi verrebbero bagnati dalle onde! Se ciò non bastasse, resta il fatto che l'accesso al mare deve restare libero per motivi di sicurezza. Motivo in più per rite-



nere inammissibile un muro di lettini sulla battigia.

Ma la battigia non deve essere confusa con la cd. "fascia di transito", più volte disciplinata da regolamenti comunali, ordinanze sindacali o direttive della Capitaneria di porto. Tale porzione di spiaggia, di norma, si estende per cinque metri a partire dalla battigia e serve a garantire il libero passaggio dei bagnanti, ma anche il transito del personale e dei mezzi di soccorso.

Seppure cavillosa, la distinzione è molto importante: alla battigia tutti possono accedere, anche, ma non solo, per fini di balneazione. Dietro alla battigia vera e propria (che resta "libera e gratuita") c'è una zona di transito, il cui uso viene regolato in modo diverso dai vari Comuni, ma che non dà diritto ad un uso "libero e gratuito". Ciò, finalmente, chiarisce cosa si può fare e cosa no: si può accedere alla battigia (bagnasciuga), e lì sdraiarsi o fare un bagno. Sarà molto difficile posizionare asciugamani o altro e, comunque, nulla dovrà ostacolare l'accesso al mare alle forze di soccorso. Non si può, invece, occupare la zona di transito alle spalle della riva per sistemare lettini o altro, né per sistemare un asciugamano e, magari, prendere la tintarella. Chi avesse tali intenzioni dovrebbe più comodamente adagiarsi sulle spiagge pubbliche attrezzate (se solo ci fossero!), oppure approfittare dei servizi offerti dagli stabilimenti balneari privati, che - è bene ricordarlo - occupano il suolo demaniale a fronte del pagamento di un salato canone concessorio.

*L'autore è avvocato amministrativista e professore nell'Università Bocconi*